

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE  
DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1968, N. 15:  
"NORME SULLA DOCUMENTAZIONE  
AMMINISTRATIVA E SULLA LEGALIZZAZIONE  
E AUTENTICAZIONE DELLE FIRME"

#### Art. 1

Il presente regolamento disciplina la semplificazione delle procedure per la produzione al Comune, da parte dei cittadini, di atti e documenti al fine di agevolare i rapporti tra i cittadini stessi e l'Amministrazione comunale, in attuazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15 che nel prosieguo verrà indicata semplicemente come "legge".

#### Art. 2

Per i fatti, stati e qualità personali di cui all'art. 2 della legge, è sempre ammessa la sostituzione delle normali certificazioni con corrispondenti dichiarazioni - anche contestuali all'istanza - rese dall'interessato, sottoscritte dallo stesso ed autenticate a norma dell'art. 20 della legge.

Restano ferme, in ogni caso, ai sensi dell'art. 9 della legge, la validità e l'efficacia dei certificati ed atti spontaneamente esibiti dall'interessato.

#### Art. 3

Nei casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazione, il provvedimento richiesto viene adottato in base alle dichiarazioni stesse.

Pertanto, salvo quanto disposto nel successivo articolo 5, prima dell'adozione del provvedimento si procede all'accertamento d'ufficio della veridicità delle sole dichiarazioni che si riferiscono a fatti, stati e qualità personali che costituiscono elementi essenziali del provvedimento stesso.

#### Art. 4

Nei casi in cui le dichiarazioni sostitutive di certificazione abbiano rilievo ai fini della formazione di una graduatoria, l'accertamento d'ufficio di cui all'articolo precedente viene effettuato unicamente nei confronti di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria stessa, prima che essa produca i suoi effetti.

#### Art. 5

Si procede sempre al preventivo accertamento d'ufficio nei casi in cui vi sia ragionevole dubbio che le dichiarazioni sottoscritte dall'interessato siano mendaci o, comunque, non conformi al vero.

#### Art. 6

Salvo che leggi speciali non dispongano diversamente, sono ammesse le dichiarazioni temporaneamente sostitutive di cui all'art. 3 della legge, in luogo della documentazione relativa ai fatti, stati e qualità personali - non compresi tra quelli dell'articolo 2 della legge stessa.

Si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 2 del presente regolamento.

#### Art. 7

Nei casi in cui siano presentate dichiarazioni temporaneamente sostitutive, quando l'istruttoria sia conclusa favorevolmente, l'ufficio preposto invita l'interessato, mediante lettera raccomandata o a mezzo notificazione, ad esibire, entro un termine non inferiore a giorni 15, la documentazione relativa, al fine dell'adozione del provvedimento.

A richiesta dell'interessato e per giustificati motivi, può essere concessa una proroga del termine di cui sopra.

#### Art. 8

Salvo quanto disposto nell'articolo successivo, se il termine trascorre senza che l'interessato abbia prodotto la documentazione richiesta o se questa, presentata tempestivamente, non risulti regolare o conforme alle dichiarazioni rese, il provvedimento non può essere emanato; in caso di graduatoria, subentra il successivo avente titolo.

#### Art. 9

Nei casi in cui dalla documentazione presentata risultino irregolarità o difformità concernenti elementi non essenziali, l'ufficio assegna all'interessato un termine non inferiore a 10 giorni per la regolarizzazione.

#### Art. 10

Gli stati e qualità personali dell'interessato possono ritenersi validamente accertati d'ufficio anche mediante trascrizione dei corrispondenti dati da validi documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione (quali, ad esempio, le carte d'identità, i libretti ferroviari di cui sono muniti gli impiegati civili ed i militari dello Stato, le patenti di guida, le tessere di riconoscimento postali, i libretti di porto d'armi e i passaporti per l'estero) spontaneamente esibiti dall'interessato nei modi di cui all'art. 6 della legge.

#### Art. 11

L'ufficio competente per l'istruttoria del provvedimento accerta d'ufficio, ove richieste, la buona condotta, l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti; provvede direttamente a richiedere agli altri uffici comunali atti e certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in possesso del Comune o che lo stesso è tenuto a certificare.

#### Art. 12

Funzionari competenti a ricevere la documentazione, ai fini dell'art. 20 della legge, sono i responsabili dei servizi e gli altri funzionari eventualmente individuati dal Sindaco, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze.

#### Art. 13

Gli uffici comunali competenti a ricevere la documentazione avranno cura di assicurare la massima divulgazione delle norme contenute nel presente regolamento.

#### Art. 14

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della data di esecutività della deliberazione che lo approva.

Deliberazione consiliare di adozione n. 24 del 24/06/1992

PERVENUTA AL CO.RE.CO SEZ. DI CUNEO IN DATA 14/07/92 PROT. N. 2129

Data di entrata in vigore: 14/09/1992

Trasmesso a/per \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Successive modificazioni:

Articoli modificati o aggiunti	Deliberazioni